



REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI BIELLA
COMUNE DI ROPOLO

Roppolo 16.03.2021
Reg.ord. N. 05/2021

ORDINANZA

OGGETTO: LOTTA BIOLOGICA ALLA DIFFUSIONE DELLA PROCESSIONARIA DEL PINO (TRAUMATOCAMPA PITYOCAMPA).

IL SINDACO

VISTO CHE nel territorio comunale vi è presenza di "processionaria del pino" (Traumatocampa Pityocampa);

CONSIDERATO CHE tale insetto lepidottero oltre ad essere fitofago (defogliatore) è anche potenzialmente pericoloso per l'uomo in quanto, disperdendo in aria i propri peli fortemente irritanti può dare origine a reazioni epidermiche, allergiche ed infiammatorie anche consistenti;

CONSIDERATO inoltre che la lotta contro la "processionaria del pino" è obbligatoria su tutto il territorio nazionale; **VISTA** la nota della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario prot. n. 30432/A17034 del 03/08/2017, avente per oggetto "Piano di Azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari – Parere su lotta alla processionaria del pino in ambiente urbano";

VISTO il D.M. del 30.10.2007: "Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino";

RITENUTO, per motivi di sicurezza ed igiene pubblica, adottare apposito provvedimento di carattere impositivo; Visto l'art. 50 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

RILEVATO CHE con l'avvento della stagione primaverile si ripresentano le condizioni favorevoli per la proliferazione e la diffusione della processionaria del pino (traumatocampa pityocampa);

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 1, del D.M. 30.10.2007 la lotta contro la processionaria del pino è obbligatoria su tutto il territorio nazionale poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e inoltre può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

RILEVATO CHE nelle forme larvali questi insetti possono avere effetti negativi sulla salute delle persone che risiedono o che frequentano le aree interessate da tale infestazione in quanto i peli delle larve sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto sia cutaneo oltre che degli occhi e delle mucose delle vie respiratorie;

RITENUTO PERTANTO necessario ed obbligatorio che i medesimi trattamenti siano effettuati anche sulle aree private a cura e spese dei proprietari. Visto l'art. 54 del TUEL n. 267/2000; Visto il DM 30.10.2007;

VISTO CHE la presenza di tali parassiti determinano rischi per la salute pubblica.

CONSIDERATA la titolarità del sindaco quale Autorità Sanitaria Locale ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

A tutti i proprietari / possessori / detentori / conduttori di vegetazione arborea infestata da "processionaria del pino" di intervenire, a propria cura e spese, secondo le seguenti disposizioni contenute nell'allegato alla presente Ordinanza.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, effettuino tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi sopra detti, al fine di accertare la presenza di nidi di processionaria del pino (traumatocampa pityocampa);

Nel caso si riscontrasse la presenza di nidi si dovrà intervenire immediatamente con la rimozione e la distruzione degli stessi e con l'attivazione della profilassi rivolgendosi a ditte specializzate secondo le precisazioni operative allegate a questa Ordinanza.

E' fatto assoluto divieto depositare rami con nidi di processionaria nell'area comunale di raccolta temporanea degli sfalci;



Il Sindaco
Renato CORONA

Allegato all'Ordinanza del Sindaco n. 05/2021 relativa alla lotta biologica alla Processionaria del pino – profilassi obbligatoria:

Considerato che la stagione inoltrata rispetto al ciclo biologico dell'insetto in questione, e considerata l'impossibilità di condurre al momento un'efficace lotta insetticida, si raccomanda l'asportazione dei nidi presenti con tutte le precauzioni del caso e la loro immediata distruzione sul posto con il fuoco, ciò al fine di diminuire la carica di micropeli urticanti nell'area infetta dalla processionaria.

Si ricorda inoltre che la lotta alla processionaria va condotta annualmente intervenendo con le seguenti modalità:

1. In inverno (tra dicembre e l'inizio di febbraio) tagliare e bruciare, ove tecnicamente possibile i nidi larvali che si osservano sulla chioma degli alberi, operando con la massima cautela e adottando le adeguate misure protettive (guanti, occhiali e mascherina). Il taglio dei nidi riduce la pressione esercitata dall'insetto, ma non abbatte completamente l'infestazione.
2. In estate (tra agosto – settembre) poco prima e nel corso della deposizione delle uova, effettuare la lotta chimica con i derivati benzoilureici come di diflubenzuron e triflumuron;
3. A fine estate (indicativamente la seconda metà di settembre) effettuare 1 – 2 trattamenti alla chioma con preparati microbiologici a base di *Bacillus thuringiensis* var. *Kurstaki* con dosi di 100/150 grammi di prodotto per 100 litri di acqua (tenendo anche conto delle indicazioni in etichetta) fornendo così ottimi risultati nei confronti delle larve di prima e seconda generazione. Il *Bacillus thuringiensis* var. *Kurstaki* è del tutto innocuo per l'uomo, i vertebrati e gli insetti in genere e risulta particolarmente indicato il suo l'impiego in ambiente urbano.

Gli interventi vanno eseguiti nelle ore serali e in assenza di vento, avendo cura di bagnare la chioma in modo uniforme, in caso di forti infestazioni o di piogge successive al trattamento è consigliabile eseguirlo nuovamente, anche perché esso offre una limitata azione nel tempo ed è facilmente dilavabile. Gli interventi sopra citati devono essere effettuati e cura e spese del proprietario o i proprietari degli alberi interessati all'infezione (art. 2, comma 2 del D.M. 30.10.2007).